



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**



**Consorzio Agrario di Siena
Via Pianigiani, 9
53100 SIENA (SI)**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)**

Parte Generale

**Stesura originaria Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio CDA
n.556 in data 26 marzo 2019**

Revisione 3 - Settembre 2018

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 26 marzo 2019



Definizioni	4
Premessa	5
1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	6
1.1 Le caratteristiche e la natura della responsabilità degli enti	6
1.2 I reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto	7
1.3 L'adozione del Modello e l'esenzione dalla responsabilità amministrativa degli Enti	18
1.4 Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001	20
1.4.1 Le sanzioni pecuniarie	20
1.4.2 Le sanzioni interdittive	21
1.4.3 La confisca del prezzo o del profitto del reato	21
1.4.4 La pubblicazione della sentenza	22
2 L'adozione del Modello da parte del Consorzio	22
2.1 Il Modello	22
2.1.1 I Destinatari del Modello	22
2.1.2 Finalità del Modello	23
2.2 Elementi costitutivi del Modello	23
2.3 Struttura del Modello	24
2.4 Le modifiche al Modello	24
PARTE GENERALE	25
1 Il Codice Etico	25
2 Il Sistema Organizzativo	25
3 Il Sistema Autorizzativo	26



4 Mappatura delle Aree di Rischio	27
4.1 Metodologia seguita per la individuazione delle aree di rischio	27
4.2 Individuazione delle Aree di Rischio	34
5 Procedure Operative Interne (P.O.I.)	35
6 Sistema di controllo e gestione	39
6.1 Premessa	39
7 Flussi Informativi	40
7.1 Flusso informativo nei confronti dello Organismo di Vigilanza	40
7.2 Reporting dell'ODV verso gli Organi Societari e i Vertici Consortili	43
8 Sistema di comunicazione e formazione del personale	45
9 Organismo di Vigilanza	46
9.1 Istituzione, composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza	46
9.2 Requisiti e budget dello ODV	48
9.3 Decadenza ed Ineleggibilità dello ODV	49
9.4 Responsabilità attribuite allo ODV	52
9.5 Raccolta e conservazione delle informazioni	53
10 Sistema Disciplinare	53
10.1 Sanzioni nei confronti dei dipendenti non dirigenti	54
10.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti	54
10.3 Sanzioni nei confronti dei componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale	55
11 Modifiche del Modello	55
12 Segnalazione delle violazioni e tutela del segnalante	56

* * * * *



DEFINIZIONI

Attività Sensibili: attività e/o processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Attività Strumentali: attività e/o processi attraverso i quali potrebbero crearsi, in ipotesi, i mezzi o le modalità per la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Codice: Codice Etico del Consorzio Agrario di Siena nella versione attualmente vigente.

Collaboratori: tutte le persone fisiche che erogano prestazioni professionali al Consorzio senza vincolo di subordinazione, nonché soggetti che intrattengono rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano il Consorzio verso terzi.

Consiglio o CdA: Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario di Siena.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari. Accordo Collettivo: stipulato il 23.01.2014 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale tra i Consorzi Agrari ed i loro agenti con o senza deposito.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: soggetti a cui si applicano le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio.

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001 nel contenuto nel tempo vigente.

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo del Consorzio dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.



Reati o Reati presupposti: sono i reati e gli illeciti amministrativi che fondano la responsabilità amministrativa dell'Ente ai fini del Decreto.

DVR: documento di valutazione dei rischi redatto in base all'art. 17 del D. Lgs. 81 / 08 s.m.i.

PREMESSA

Il Consorzio Agrario di Siena

Il Consorzio Agrario di Siena, con sede centrale a Siena, Via Pianigiani - 9, svolge diverse attività articolate in numerosi rami di produzione industriale. La predetta attività è integrata con la commercializzazione di prodotti e servizi fondamentali e/o complementari all'agricoltura, gestiti territorialmente in esclusiva.

Il Consorzio è capillarmente presente nelle province di Siena e di Arezzo grazie a numerose filiali ed agenzie sparse sul territorio delle due province.

Nello specifico, Il Consorzio produce (nel mangimificio di Ponti di Cortona) e vende mangimi semplici e composti, commercializza concimi, fitofarmaci, sementi, macchine ed attrezzature agricole. Esistono poi degli essiccatoi dove vengono trattati alcuni prodotti.

Il Consorzio è altresì attivo nel campo del commercio di carburanti e lubrificanti agevolati, oltre a gestire la vendita di prodotti enologici ed alimentari (vini e pasta) per il tramite di punti vendita diffusi sul territorio sopra ricordato, nonché la vendita ed assistenza per attrezzature per il giardinaggio e il florovivaismo.

Il Consorzio fornisce altresì gratuitamente alle aziende agricole un servizio tecnico specializzato di assistenza. Il predetto servizio è costituito da un gruppo di tecnici con una maturata esperienza, in grado di offrire risposte adeguate per la difesa delle coltivazioni, con particolare attenzione ai problemi di inquinamento e di accumulo nel terreno o nei prodotti.

Il Servizio Macchine del Consorzio è costituito da una struttura dedicata (Casetta – SI-), concessionaria dei marchi NEW HOLLAND oltre che di un'ampia gamma di macchinari ed attrezzature prodotti dalle principali aziende dei settori agricoltura e giardinaggio. Sia i soci del Consorzio sia la clientela possono avvalersi dei servizi di vendita delle macchine e dei ricambi, nonché della manutenzione dei veicoli presso l'officina presente a Casetta.



Organi del Consorzio

Il Consorzio è retto da un Consiglio di Amministrazione ed è legalmente rappresentato dal Presidente. Il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale, mentre la revisione legale dei conti è affidata a società di revisione allo scopo incaricata.

1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1 Le caratteristiche e la natura della responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 -*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*- (di seguito il “Decreto” o “D.lgs. 231/2001”) ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito¹.

Il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo (i così detti soggetti “apicali”);
- persone “sottoposte” alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti.

¹ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.



Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore “amministrativa”, presenta i caratteri della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata dal giudice penale nel corso di un procedimento nel quale all’Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato.

La responsabilità dell’Ente è considerata distinta e autonoma e, per tale motivo, si aggiunge e non si sostituisce a quella della persona fisica che commette il reato.

1.2 Reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità amministrativa degli Enti sorge nell’ipotesi di commissione (o di tentativo di commissione) dei reati di seguito specificati.

A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) ⁽²⁾

² Occorre ricordare che la legge n. 69/2015 ha previsto delle modifiche alla disciplina sanzionatoria di alcuni reati contro la P.A. Più esattamente, sono stati previsti aggravamenti di pena per i reati di peculato (art. 314 cod. penale), corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318), corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater), associazione mafiosa (art. 416 bis). Con la sentenza di condanna per i medesimi reati e per quelli previsti dall’art. 317 (concussione) e dall’art. 322 bis (“Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”), è sempre ordinata la riparazione pecuniaria, ovverosia il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico agente. Altrettanto dicasi ai fini dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento – art. 444 cod. proc. pen.), la legge in oggetto prevede che l’ammissibilità della richiesta è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. Obbligo di informativa all’ANAC. La riforma legislativa interviene anche sull’esercizio dell’azione penale, prevedendo che quando il Pubblico Ministero esercita l’azione penale per alcuni specifici reati (tra cui quelli sopra citati e altri come: turbata libertà degli incanti e turbata libertà nella scelta del contraente), debba informare il Presidente dell’Autorità Naz. Anticorruzione (A.N.A.C.) dando notizia dell’imputazione. Ancora riguardo l’ANAC, alla stessa è affidata la vigilanza e il controllo sui contratti “secretati” (art. 17 e segg. Cod. Appalti); ed inoltre gli enti appaltanti devono trasmettere all’ANAC semestralmente le informazioni pubblicate sui propri siti web istituzionali riguardanti alcuni dati dei procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi (oggetto, elenco partecipanti, aggiudicatario, importo aggiudicazione, tempi di completamento, importo somme liquidate). Ulteriore obbligo di trasmissione all’ANAC è previsto dalla legge in oggetto per il giudice amministrativo adito per una controversia sull’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture. Il magistrato deve trasmettere all’ANAC ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.



- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico - art. 640-ter c.p.-);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.); - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

B) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);



- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416- bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma lettera a, numero 5 c.p.p.).

D) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)



- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).



F) Reati societari (art. 25-ter del Decreto) ⁽³⁾

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

G) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale

³ E' da rilevare che la Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha introdotto importanti novità in tema di "false comunicazioni sociali" (art. 2621 Cod. civ.), cioè falso in bilancio, prima sanzionate come contravvenzione, che tornano ad essere inquadrate come delitto – procedibile d'ufficio, salvo ipotesi di lieve entità – punibile con la reclusione per gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori i quali per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci o altre comunicazioni sociali, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti.



per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto)

- Si tratta di reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999.

H) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 del Decreto)

- Si tratta del delitto previsto dall'art. 583-bis c.p.

I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto) –

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);

- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);

- Tratta di persone (art. 601 c.p.);

- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

– Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis codice penale: legge 29 ottobre 2016 n° 199 - contrasto al caporalato).

J) Abusi di mercato (reati) (art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58);

- Manipolazione del mercato (art. 185 Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58).

K) Abusi di mercato (Illeciti Amministrativi) (art. 187-quinquies Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58)



L'art. 187-quinquies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnatamente:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 187-ter Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58).

L) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.);

commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

M) Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 3 Legge 15.12.2014 n° - art. 648-ter c.p.).

N) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1 lettera) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non



contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1);

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 2);

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633).

O) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

P) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

Il D.lgs. 231/01 con l'emanazione della Legge 22 maggio 2015 n.68, ha introdotto, tra le fattispecie di reato comprese nel decreto stesso, il reato di "Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25undecies c.1 lett. a) D.Lgs.231/01). Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. In particolare:

- Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis);

- Danneggiamento di habitat (art. 733-bis). Con riferimento ai reati previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale":

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, 1° co., lettere a] e b], 3°, 5° e 6° co.);

- Bonifica di siti (art. 257, 1° e 2° co.);

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, 4° co., secondo periodo);

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° co.);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, 1° e 2° co.);

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, 6°, 7° co. secondo e terzo periodo e 8° co. primo e secondo periodo);

- Reati in materia di emissioni (art. 279, 5° co.);

- Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137,2°, 3°, 5°, 11° e 13° co.).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica": -



- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, 1° e 2° co.);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, 1° e 2° co.);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 152 (art. 6, 4° co.);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° co.).

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, 6° co., della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° co.);
- Inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° co.).

Q) Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

R) Reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146)



- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, 3° comma, 3°-bis, 3°-ter e 5° Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Le singole ipotesi di reato verranno diffusamente trattate nelle singole Parti Speciali del presente Modello.

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente, avente sede principale nel territorio italiano, anche se commessi all'estero.

S) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

1.3 L'adozione del Modello e l'esenzione dalla responsabilità amministrativa degli Enti

L'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto ai fini del Decreto, prima della commissione del fatto, può esonerare l'Ente dalla responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 231/2001, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

Occorre però distinguere le due rispettive ipotesi in cui il reato presupposto sia commesso da persona che rivesta un ruolo apicale nell'ente o da persona che si trova in posizione "subordinata".

Nel primo caso l'ente deve dimostrare:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo sopra indicato.

Ai fini di una minimizzazione del rischio reato e in relazione all'estensione dei poteri delegati, i modelli di organizzazione e di gestione devono rispondere a determinate esigenze, in particolare:

- individuare le attività esposte a rischio;
- prevedere specifici protocolli volti a "procedimentalizzare" la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in funzione della prevenzione di tale rischio;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire il rischio di commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, funzionali a garantirne la stessa capacità operativa;
- predisporre adeguati sistemi disciplinari a garanzia del rispetto delle misure indicate nel modello.

Nel secondo caso (reati commessi da soggetti non in posizione apicale) l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso la responsabilità dell'ente è esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che gli enti, per soddisfare le esigenze sopra indicate, possano adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo "sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”. Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le linee guida operative che identificano gli elementi essenziali necessari per la costruzione dei modelli di cui sopra.

In sintesi il documento prevede che l’ente provveda a predisporre:

- una mappatura delle aree aziendali a rischio. Una volta individuate le tipologie dei reati che interessano l’ente, si procede a identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell’ambito delle specifiche attività aziendali;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni del Consorzio in relazione ai reati da prevenire. Gli elementi essenziali che devono essere attuati per garantire l’efficacia del modello sono:
 - a. Codice di condotta, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ente;
 - b. sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
 - c. sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l’esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
 - d. procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
 - e. sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;
 - f. sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni societarie e del loro funzionamento;
- l’individuazione tra le strutture aziendali di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell’organizzazione o nelle attività;
- specifici obblighi informativi nei confronti dell’organismo di vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;



- specifici obblighi informativi da parte dell'organismo di vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

1.4 Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001

Il Decreto prevede a carico degli Enti:

- I) sanzioni pecuniarie,
- II) sanzioni interdittive,
- III) confisca del prezzo o del profitto del reato,
- IV) pubblicazione della sentenza di condanna.

1.4.1. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». In particolare, il Giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse.

L'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, sotto la rubrica "reati commessi all'estero", prevede: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".

1.4.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;



- nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- 1) risarcito il danno o lo abbia riparato;
- 2) eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- 3) messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- 4) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

1.4.3. La confisca del prezzo o del profitto del reato

La confisca consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

1.4.4. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. E' effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

2 L'adozione del Modello da parte del Consorzio Agrario di Siena



Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha approvato una prima stesura del Modello organizzativo, di gestione e di controllo ai fini del D.Lgs. 231/01 nella seduta del 21 maggio 2003, n. 406.

Con delibera del C.d.A. del 26/06/2006, ha effettuato una prima revisione ed integrazione del Modello. L'adozione della presente stesura, aggiornata al settembre 2018, avverrà con apposita delibera di Consiglio d'Amministrazione, indicata nel frontespizio del presente fascicolo.

I principi etici e morali, che sono patrimonio consolidato all'interno del Consorzio, assumono oggi una valenza ancora più significativa in considerazione delle rilevanti conseguenze che eventuali loro violazioni potrebbero avere, non solo sulla reputazione del Consorzio, ma anche sulla sua stessa libertà di azione, vista la portata afflittiva degli strumenti repressivi previsti dal Decreto.

2.1 I Destinatari del Modello

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate da:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale;
- gli Agenti, Consulenti, i Fornitori ed in generale i Partner che possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- i "terzi" - anche vincolati da un solo contratto temporaneo o per singola attività - nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici del Consorzio, nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

2.1.1 Finalità del modello

Le finalità ultime del modello sono:

- prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/01;
- sensibilizzare coloro che operano in nome e per conto del Consorzio Agrario di Siena affinché ogni attività, in particolare quelle dove più alto



risulta il rischio, sia caratterizzata da principi di trasparenza, correttezza e controllo interno;

- ribadire che il Consorzio considera assolutamente inammissibile qualsiasi comportamento contrario a disposizioni di legge e ai principi etici cui il Consorzio stesso si ispira;
- diffondere la consapevolezza del rischio di incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un'infrazione disciplinare adeguatamente sanzionata dal Consorzio e, nel caso in cui ad essa conseguiva la commissione di un reato, in un procedimento penale che potrebbe coinvolgere anche il Consorzio stesso;
- consentire al Consorzio una sistematica azione di monitoraggio sulle attività a rischio di reato.

Attraverso il Modello si vuole costruire un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo (sia ex ante che ex post) volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

2.2 Elementi costitutivi del modello

Sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate sul tema e del modello predisposto dal Consorzio Agrario di Siena, gli elementi costitutivi sono:

- 1) Codice di Condotta, contenente i principi specificamente diretti alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (ALLEGATO 1);
- 2) Sistema organizzativo (ALLEGATO 2);
- 3) Sistema disciplinare (ALLEGATO 3);
- 4) Sistema autorizzativo;
- 5) Mappatura delle aree aziendali a rischio;
- 6) Sistema di controllo di gestione;
- 7) Flussi informativi dalle funzioni aziendali all'Organismo di Vigilanza e da questo al vertice aziendale;
- 8) Sistema di comunicazione e formazione del personale;
- 9) Organismo di Vigilanza.

2.3 Struttura del modello

Il modello si compone di una Parte generale e di una Parte speciale suddivisa in molteplici allegati.



La parte generale descrive gli elementi strutturali del modello e sintetizza le azioni poste in essere dal Consorzio al fine di acquisire la compliance con la normativa in oggetto.

Gli allegati sono:

- All. a) quadro normativo di riferimento (contenente il testo integrale del Decreto 231/01, della Relazione, delle Linee Guida Confindustria ed altra normativa collegata);
- All. b) illustrazione dell'approccio metodologico adottato per l'elaborazione del presente Modello;
- All. c) modello del questionario sottoposto agli intervistati nella fase di acquisizione di informazioni utili per la valutazione del rischio (risk assessment);
- All. d) copie anonime dei questionari compilati in occasione del primo ciclo di interviste (anno 2003);
- All. e) Flow-chart delle attività aziendali censite nella mappatura del rischio;
- All. f) Codice di Condotta;
- All. g) Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- All. h) Sistema disciplinare.

2.4 Le Modifiche del modello

Il presente documento deve essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività del Consorzio.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Direzioni/funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente



informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

PARTE GENERALE

1. CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Un ambiente fortemente governato dall'etica è vitale per lo sviluppo dell'organizzazione e dei rapporti tra il personale con i soci, i clienti e più in generale con tutte le persone appartenenti alle comunità che rientrano nel raggio di influenza del Consorzio.

L'etica rappresenta, oltre e al di là delle leggi, una garanzia del rispetto dei canoni di correttezza, equità e trasparenza nei confronti dei dipendenti e di tutti gli interlocutori esterni del Consorzio.

Sono questi i convincimenti che hanno portato alla emanazione del Codice di Condotta che, sebbene adottato al fine specifico di dotare il Consorzio di strumenti coerenti con i requisiti fissati dal Decreto in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, rappresenta l'etica in cui il Consorzio Agrario di Siena si è da sempre ritrovato fin dalla sua costituzione nel 1901.

Il Codice di Condotta contiene precetti e standards di comportamento nei confronti dei *portatori di interessi* (cd. *Stakeholder*) sia interni (azionisti, management, personale dipendente) che esterni (clienti e fornitori attuali e potenziali, finanziatori, creditori, istituzioni pubbliche e, anche, collettività).

2. SISTEMA ORGANIZZATIVO

Il Consorzio si fonda su un modello organizzativo basato sull'interazione tra le funzioni assunte dal Presidente e dal Direttore, entrambi partecipi del Consiglio di Amministrazione, e dai Dirigenti di ciascuna delle principali funzioni.

L'assetto organizzativo del Consorzio è definito dallo Statuto per quanto riguarda le funzioni apicali e, con riferimento ai singoli servizi, viene definito attraverso l'emanazione di Ordini di Servizio Organizzativi, sottoscritti dal Direttore, secondo modalità che dipendono dal livello organizzativo di riferimento.

Così come previsto dallo Statuto, costituisce prerogativa del Comitato Esecutivo e/o del Consiglio di Amministrazione (quest'ultimo con riserva esclusiva sulla nomina dei Dirigenti



e sulla relativa attribuzione di poteri e responsabilità), la definizione o la modifica, su proposta del Presidente o del Direttore, la definizione dei seguenti argomenti:

- modello di articolazione funzionale;
- modello organizzativo;
- organigramma complessivo;
- strutture/posizioni organizzative;
- mansioni ed aree di responsabilità;
- poteri gestori ed obblighi di vigilanza;
- sedi secondarie territoriali;
- riporto gerarchico o funzionale dell'assetto organizzativo.

La predisposizione degli Ordini di Servizio Organizzativi idonei a rendere efficace il contenuto delle Delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione è compito del Direttore tramite i Servizi e gli uffici competenti.

La diffusione degli ordini di servizio organizzativi viene assicurata dalla Segreteria della Direzione Generale la quale periodicamente provvede anche alla predisposizione e diffusione di un documento che rappresenti l'organigramma del Consorzio e le responsabilità di ciascuna struttura.

3. SISTEMA AUTORIZZATIVO

La regola generale vigente all'interno del Consorzio, così come stabilito dallo Statuto all'articolo 27, prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome o per conto del Consorzio. Sono pertanto previsti:

- Poteri relativi a "singoli affari", attribuibili attraverso atti *ad hoc* conferiti con procure notarili o altre forme di deleghe in relazione al loro contenuto;
- Poteri di "rappresentanza permanente", attribuibili tramite procure notarili registrate in relazione all'esercizio di responsabilità permanenti nell'organizzazione aziendale.

Il soggetto avente facoltà di nominare procuratori, tramite la sottoscrizione di procure notarili, è il Presidente in ogni caso a ciò autorizzato da esplicita delibera del Consiglio di



Amministrazione che, di norma, stabilisce ambito di attribuzione, contenuti e limiti dei poteri attribuiti.

Le Procure di rappresentanza permanenti sono conferite unicamente in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi implicanti effettive necessità di rappresentanza. Il conferimento viene pertanto deciso tenuto conto sia delle responsabilità organizzative formalmente attribuite alla struttura di cui il procuratore è responsabile, che della effettiva necessità che il soggetto interessato venga dotato di poteri di rappresentanza verso l'esterno.

Attualmente, rientrano in detta categoria di soggetti:

- il Direttore;
- il Dirigente Amministrativo;
- il Dirigente del Settore Tecnico - Agrario.

Una volta avvenuto il conferimento, il testo dell'atto viene trasmesso al nuovo procuratore mediante una lettera del Presidente e/o del Direttore che contiene le raccomandazioni, le prerogative ed i vincoli al cui rispetto è tenuto il procuratore nell'esercizio dei poteri conferiti. Copia delle procure e delle lettere di comunicazione vengono trasmesse dalla Direzione Generale alla Segreteria Affari generali affinché questa ultima possa organizzare il riscontro degli impegni assunti dai procuratori a fronte dei poteri loro conferiti.

4. MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

4.1 Metodologia seguita per l'individuazione delle aree a rischio

Premesso il contesto organizzativo descritto nel precedente capitolo, l'individuazione delle aree a rischio di commissione dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01 per il Consorzio è stata effettuata sulla base della metodologia di seguito illustrata.

Integrando risorse afferenti al Consorzio ed un consulente esterno appositamente selezionato, è stato costituito un gruppo di lavoro sul progetto.


È stata innanzitutto svolta una mappatura dei rischi (*risk assessment*) che ha coinvolto decine di persone del Consorzio, scelte tra le diverse categorie di seguito indicate:

- Direzione e Dirigenti (tutti);
- responsabili di attività a contatto con la P.A.;



- Agenti (scelti a campione);
- responsabili di Filiali (scelti a campione).

La metodologia utilizzata per la mappatura si è avvalsa dell'ausilio di adeguati strumenti tecnologici di supporto.



L'attività è stata rivolta all'individuazione di settori, processi e funzioni aziendali che, in base ad analisi preliminari, sono stati considerati concordemente più esposti ai reati previsti dal Decreto come, ad esempio, quelli che abitualmente intrattengono relazioni significative con pubbliche amministrazioni italiane o sopranazionali, o che rivestono rilievo nelle aree amministrativa e finanziaria che, anche per esplicito richiamo normativo, costituiscono quelle a più alta esposizione a rischio.

L'indagine è stata improntata al rispetto del Decreto e delle altre norme e regolamenti applicabili al Consorzio e, per gli aspetti non regolamentati, al rispetto:



- delle linee guida emanate dalla Confindustria in tema di “modelli organizzativi e di gestione” nonché di quelle che saranno eventualmente elaborate da altre associazioni (ad esempio Confcommercio, etc.) nel corso della durata del progetto;
- dei principi di “best practice” nazionale ed internazionale elaborati da varie istituzioni (ad esempio, Co.S.O. Report, Standard Professionali, IIA Institute of Internal Auditors, Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e altri).

Più in particolare, la metodologia di identificazione dei processi e procedure di controllo per la prevenzione delle irregolarità sono stati classificati e valutati alla luce di otto componenti, elaborati in base alla *best practice* internazionale, con un essenziale contributo derivante dalle *Federal Sentencing Guidelines* statunitensi (**FSG**), da cui è nata l'esperienza dei *compliance programs*.

Tra l'altro, tali regole, secondo il *Position Paper* sul Decreto dell'ottobre 2001 emesso dalla AIIA - Associazione Italiana Internal Auditors, costituiscono il riferimento autorevole più qualificante in tema di valutazione della responsabilità societaria e sono state esplicitamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come risulta dalla relazione governativa al Decreto stesso.

Le componenti del Modello sono le seguenti:

Governo

Sez. 1 - Leadership & Governance

In questo ambito sono state esaminate le modalità di attribuzione delle competenze agli organi interessati alla gestione dei sistemi di controllo interno (ad esempio: chi è responsabile dello sviluppo delle procedure di controllo interno, chi le approva, chi è responsabile della conformità delle attività svolte alle norme di legge, chi ha la responsabilità della gestione

Codice di condotta e procedure operative

Sez. 2 - Standard di Comportamento

In questo ambito sono stati esaminati i sistemi organizzativi adottati sotto il profilo tecnico-amministrativo. In particolare sono stati esaminati i codici di condotta utilizzati, le procedure operative interne impiegate nelle aree a rischio (ad esempio gestione finanziaria, appalto a gare pubbliche, deleghe di funzione, etc.). Il fine è stato quello di



delle risorse umane con riferimento alla prevenzione dei reati, chi ricopre la funzione di organismo di vigilanza previsto dal Decreto, etc.).

Comunicazione

Sez. 3 - Informazione & Comunicazione

In tale ambito è stato esaminato il sistema di comunicazione interna in relazione agli elementi del Modello, ed, in particolare, all'adeguatezza dei contenuti, dei canali utilizzati, della periodicità/frequenza della comunicazione, della differenziazione per gerarchia, funzione e livelli di rischio ed alla comprensibilità del linguaggio.

Risorse umane

Sez. 5 - Valutazione delle Performance

In tale sezione sono state esaminate le procedure utilizzate per la gestione delle risorse umane e per regolare i

verificare la loro coerenza con le risultanze del processo di "risk assessment", con norme e regolamenti, con l'attuale assetto organizzativo, con la metodologia di gestione dei processi aziendali, delle risorse umane e dell'internal audit.

Formazione

Sez. 4 - Formazione & Sviluppo

In tale ambito è stata esaminata l'esistenza di procedure utilizzate per la formazione del personale per l'applicazione delle disposizioni del Modello, sia nel quadro dei programmi a contenuto generale che di quelli a contenuto specifico, per gli addetti alle aree di rischio e per l'organismo di vigilanza previsto dal Decreto.

Controllo

Sez. 6 - Controllo & Monitoraggio

In tale ambito sono state analizzate le procedure utilizzate per le attività di controllo e/o "internal audit" e di monitoraggio delle performance degli



principali aspetti del rapporto di lavoro dipendente. Hanno costituito oggetto dell'analisi i criteri di valutazione e controllo delle referenze dei candidati, i sistemi di incentivazione, quelli dissuasivi e sanzionatori, tra cui l'allontanamento del personale, specificati dal Decreto.

Reporting

Alla luce di quanto emerso dalla sezione 3. "Informazione e Comunicazione", sono state ipotizzate le caratteristiche e le modalità di generazione, accesso e "reporting" delle informazioni necessarie al costituendo Organismo di Vigilanza per un'efficace monitoraggio sui rischi di adozione di comportamenti illeciti ed infedeli verso il Consorzio.

Pertanto, è stata studiata una procedura di canalizzazione delle informazioni all'OdV per l'esercizio di un'efficace vigilanza preventiva e successiva sulle attività a rischio, un sistema di comunicazione

elementi del Modello; quindi, è stata valutata l'adeguatezza dei processi di controllo delle aree e delle operazioni a rischio attraverso indici rilevatori ("red flags"), anomalie (audit di processo), controlli di "routine" nelle aree a rischio (audit di performance) ed infine della adeguatezza del Modello (c.d. "compliance program," o audit del Modello).

Violazioni

Sez. 7 - Reazione alle Violazioni

In questa sezione è stata valutata l'efficacia delle procedure in essere di fronte a situazioni di rischio conclamato o possibile, come, ad esempio, investigazioni da parte della Magistratura o da parte di altri organi di controllo, segnalazioni di gravi irregolarità, azioni legali da parte di terzi o casi analoghi. La valutazione finale della sezione dimostra che il Consorzio possiede una buona reattività alle violazioni di norme o regolamenti interni garantita, però, dal forte controllo gerarchico di tipo personale piuttosto che da un valido sistema disciplinare



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

preferenziale per la segnalazione di operazioni esposte a rischio, sia da parte di terzi che da parte del personale (c.d. “help line”), le modalità per una tempestiva segnalazione del cambiamento dei profili dei rischi (es. nuove normative, acquisizioni di nuove attività, violazioni del sistema dei controlli interni, etc.), nonché l’attività di regolare registrazione e “reporting” degli eventi sopradescritti.

interno.

Tutti gli elementi sopra evidenziati (ad eccezione del modulo sull’Informazione) sono stati inseriti nel *questionario* sottoposto agli intervistati.

Ogni modulo ha costituito una sezione del questionario per un totale di sette sezioni. Le *sezioni* del questionario sono:

1. Leadership & Governance;
2. Standards di comportamento;
3. Informazione & Comunicazione;
4. Formazione & Sviluppo;
5. Valutazione delle Performance;
6. Controllo e Monitoraggio;
7. Reazione alle Violazioni.

Nella prima sezione l’indagine è stata rivolta alla conoscenza dell’unità organizzativa o della Funzione cui il soggetto intervistato appartiene, invece, nelle altre sezioni, l’indagine è stata rivolta all’analisi del livello di regolamentazione delle attività del Consorzio.


A tal fine i soggetti intervistati sono stati invitati, per ciascuna sezione del questionario, a rispondere ad un nucleo di domande introduttive e ad esprimere la propria personale



valutazione, sia sotto il profilo tecnico/operativo che sotto quello etico/comportamentale (solo relativamente alle sezioni Leadership & Governance, Formazione & Sviluppo, Controllo & Monitoraggio), sulle seguenti domande:

- Grado di proceduralizzazione dei suddetti standards comportamentali;
- Grado di applicazione degli standards;
- Grado di conoscenza degli standards all'interno dell'azienda;
- Grado di diffusione/comunicazione dei suddetti standards all'interno dell'azienda;
- Grado di efficacia degli standards ai fini di prevenzione delle irregolarità;
- Grado di aggiornamento dei citati standards comportamentali.

Le informazioni ottenute dalle interviste (Input) sono state successivamente processate ed elaborate dal sistema informatico del consulente selezionato, ed hanno consentito di avere un giudizio medio e ponderato su ciascuno dei seguenti profili (Output):





4.2 Individuazione delle aree a rischio

Dalla mappatura sono emerse le seguenti aree a rischio:

P.Sp_1 – Gestione del personale (assunzioni e rimborsi spese)

P.Sp_2 – Gestione patrimoni immobiliari

P.Sp_3 – Gestione commercializzazione ed assistenza post vendita macchine ed attrezzature agricole vendita ricambi

P.Sp_4 – Gestione commercializzazione prodotti del settore agronomico (sementi, etc.)

P.Sp_5– Gestione degli acquisti di beni e servizi (approvvigionamenti generali)

P.Sp_6 – Gestione dei flussi finanziari

P.Sp_7 – Gestione omaggi e sponsorizzazioni

P.Sp_8 – Selezione e gestione degli agenti e dei partner commerciali

P.Sp_9 – Predisposizione delle situazioni economico-finanziarie e bilancio

P.Sp_10 – Gestione della sicurezza informatica

P.Sp_11 – Gestione del sistema di prevenzione e protezione

P.Sp_12 – Gestione delle attività ad impatto ambientale

P.Sp_13 – Gestione commercializzazione prodotti petroliferi

P.Sp_14 – Gestione dei rapporti con la PA (autorizzazioni ed attività ispettive)

P.Sp_15 – Gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria

Relativamente all’analisi dei reati astrattamente ipotizzabili all’interno dell’Ente, processi sensibili nonché presidi di controllo definiti, sono illustrati nelle Parti Speciali del presente Modello, cui si rimanda integralmente.

Ai fini della prevenzione dei reati non espressamente richiamati nelle predette Parti Speciali, si considerano validi ed adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico del Consorzio, nonché i presidi complessivamente contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo.



5. PROCEDURE OPERATIVE INTERNE (P.O.I.)

Al termine della mappatura delle aree a rischio e della loro individuazione è stato chiesto al Comitato di lavoro interno di dare supporto alla stesura delle procedure operative, o all'aggiornamento e coordinamento di quelle già esistenti, garantendo i seguenti requisiti minimi:

- chiara individuazione del soggetto responsabile in ogni fase del processo;
- separazione delle competenze all'interno delle attività salienti del processo;
- individuazione dei controlli e modalità attuative (autorizzazioni, report, verbali, ecc.)
- rintracciabilità delle operazioni e dei processi decisionali (documentazione da predisporre, modalità di conservazione della documentazione, evidenza delle attività di controllo).

La formalizzazione delle procedure, considerata la complessità ed articolazione delle attività aziendali, è in **continua evoluzione** ed è estesa anche ai processi sopra definiti strumentali alla commissione di reati, tenendo presente che per la gran parte di essi già esistono regole desumibili da consolidate prassi interne seguite in modo uniforme dal personale addetto a tali processi.

Al momento sono in essere le seguenti procedure operative:

Settore Agronomico

Procedura	Numero
Prelievo e stoccaggio prodotti fitosanitari	1
Distribuzione dei mezzi di protezione individuale	2
Vendita o trasferimento di prodotti fitosanitari	3
Assistenza alle verifiche	4
Prevenzione reati contro l'industria e commercio	5



Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Settore Carburanti e Lubrificanti

Procedura	Numero
Partecipazione a Gare	1
Vendita prodotti petroliferi	2
Trasporto prodotti petroliferi	3
Assistenza alle verifiche	4
Gestione e controllo depositi prodotti petroliferi	5
Gestione depositi oli lubrificanti	6
Prevenzione reati ambientali	7

Settore Amministrativo

Procedura	Numero
Controllo Periodico Dati di Bilancio	1
Operazioni di Chiusura Bilancio d'Esercizio	2
Valorizzazione delle scorte di cereali	3
Valorizzazione delle giacenze di macchine ed attrezzature usate	4
Archiviazione dati (L.231) ed assistenza alle verifiche	5
Rettifiche di magazzino e contabili	6
Adeguamenti inventariali	7
Gestione resi da clienti	8
Procedura per controllo operazioni antiriciclaggio	9
Archiviazione conservativa	10
Formulazione del Budget	11
Assistenza alle verifiche	12



Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Settore C.E.D.

Procedura	Numero
Manutenzioni Periodiche	1
Verifiche giornaliere	2
Manutenzioni straordinaria	3
Assistenza alle verifiche	4

Agenzie - Filiali - Mangimificio - Negozi Alimentari

Procedura	Numero
Vendita di Beni trattati dal Consorzio a P.A.	1
Assistenza alle verifiche	2

Settore Segreteria

Procedura	Numero
Ispezioni Vigilanza Cooperativa e assistenza alle verifiche in genere	1
Gestione amministrativa delle Autorizzazioni Strumentali	2
Relazioni esterne con Enti Locali	3
Gestione del contenzioso e vertenze stragiudiziali	4
Ordini ai fornitori	5
Procedura per archiviazione e gestione manuali HACCP	6
Procedura per controlli medici relativi al personale	7
Procedura aggiornamento concessioni ed autorizzazioni varie.	8
Procedura controllo dell'applicazione delle procedure previste per le agenzie, filiali e negozi.	9
Assunzione e gestione risorse umane	10



Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Settore Macchine

Procedura	Numero
Partecipazione a Gare	1
Ritiro Macchinari ed Attrezzature Usate	2
Vendita Macchinari ed Attrezzature Usate	3
Vendita Macchinari ed Attrezzature Nuovi	4
Deposito di Macchinari ed Attrezzature Usate	5
Assistenza alle verifiche	6

Settore Commercializzazione Prodotti Alimentari

Procedura	Numero
Gestione delle autorizzazioni, concessioni, licenze.....	1
Assistenza alle verifiche	2
Procedura per la tracciabilità dei prodotti utilizzati per la "Pasta dei Coltivatori Toscani"	3
Procedura per la verifica di conformità delle etichette dei prodotti a marchio Consorzio Agrario	4
Procedura per restituzione o smaltimento prodotti scaduti	5
Procedura per la tracciabilità dei prodotti commercializzati	6
Conformità alle normative concernenti i reati contro l'industria e il commercio	7

Settore Tecnico Patrimoniale

Procedura	Numero
Gestione delle autorizzazioni, concessioni, licenze, etc.	1
Gestione contributi agevolati	2
Valutazione del Patrimonio Immobiliare	3
Assistenza alle Verifiche ispettive	4
Predisposizione parametri tecnici per calcolo tributi	5
Manutenzioni straordinarie e ordinarie	6
Gestione Investimenti	7
Sicurezza nei cantieri	8



6. SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE


6.1 Premessa

Il Controllo di Gestione all'interno del Consorzio viene effettuato attraverso i diversi momenti formali previsti nel corso dell'anno dal processo di Budget del Consorzio stesso. Le modalità, i tempi ed i contenuti di tale processo vengono definiti periodicamente dalla Direzione, attraverso adeguate comunicazioni scritte alle quali i Servizi cui sono rivolte sono tenuti ad attenersi per il corretto svolgimento delle attività.

Si individuano schematicamente tre momenti principali dell'attività di budget:

- Budget commerciale e della produzione/acquisti
- Budget dei costi di struttura
- Budget degli investimenti.

La struttura di budget





L'attività di controllo avviene mediante l'analisi degli scostamenti evidenziati dai consuntivi rispetto al budget di periodo, e attraverso l'eventuale revisione delle elaborazioni di budget in funzione dei risultati economici riscontrati mensilmente.

7. FLUSSI INFORMATIVI

7.1 Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 231/01, impone la previsione nel Modello di Organizzazione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a *posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non comportano un'attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.

Nell'ambito delle comunicazioni dirette all'Organismo di Vigilanza, conformemente alle migliori prassi applicative, sono individuate e previste due tipologie di flussi informativi: a) flussi informativi periodici; b) flussi informativi *ad hoc*.

a) Flussi informativi periodici:

All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmessi, con le modalità e la cadenza periodica stabilite dallo stesso Organismo di Vigilanza, i seguenti dati, documenti e informazioni:

- i report periodici e l'informativa relativa agli esiti delle attività di verifica e monitoraggio degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività a rischio;
- la documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima da parte del personale;
- l'aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe;



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo ovvero le comunicazioni del Collegio Sindacale dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del d.lgs. 231/2001.

b) Flussi informativi *ad hoc*:

I flussi informativi *ad hoc* diretti all'Organismo di Vigilanza attengono a fatti, circostanze ed eventi contingenti e a situazioni di criticità attuale e potenziale. In particolare, devono formare oggetto di tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza, da parte di tutti i destinatari del Modello (dipendenti, collaboratori, vertici aziendali in genere e membri degli organi sociali del Consorzio Agrario):

- la commissione o la presunta commissione di reati rilevanti ai fini della applicazione del Modello;
- la realizzazione di comportamenti idonei diretti alla commissione dei reati di cui sopra;
- la realizzazione di comportamenti che integrano violazione delle regole di condotta contemplate nel presente Modello e/o nel Codice Etico;
- le operazioni e/o attività di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le eventuali carenze, deficit funzionali o problematiche rilevanti di altra natura nelle procedure e nei protocolli vigenti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, dai quali si evinca l'esistenza di procedimenti penali, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al d.lgs. 231;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal decreto;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al d. lgs. 231.

L'Organismo agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

Chiunque venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti non in linea con quanto previsto dal presente modello è comunque tenuto a darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza.

Il flusso informativo è infine integrato da riunioni periodiche (almeno una all'anno) tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale, con la partecipazione anche della società di certificazione per gli aspetti attinenti al bilancio e ai reati societari.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a inoltrare le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

organismodivigilanza@capsi.it

o di posta fisica:

Organismo di Vigilanza del Consorzio Agrario di Siena

Via Pianigiani, 9 - 53100 Siena (SI)

A seguito delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad effettuare specifiche attività di verifica garantendo, in ogni fase, la riservatezza e l'anonimato dei soggetti coinvolti.

I Destinatari sono tenuti a cooperare senza riserve nelle fasi istruttorie ed a fornire tutte le informazioni in loro possesso riguardanti le presunte violazioni. La mancata o parziale collaborazione con le attività istruttorie può dare seguito a provvedimenti disciplinari.

Concluse le attività di verifica, l'Organismo di Vigilanza riepiloga le risultanze delle attività svolte e segnala al Consiglio di Amministrazione e al titolare del potere sanzionatorio le eventuali violazioni, anche tentate, del Modello o la rilevanza delle stesse ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, ai sensi del Decreto, affinché vengano prese le necessarie determinazioni.

L'OdV può altresì proporre al Consiglio di Amministrazione e al titolare del potere sanzionatorio l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei soggetti che si sono resi responsabili delle violazioni di cui sopra. D'altro canto, il titolare del potere disciplinare deve comunicare all'Organismo ogni sanzione irrogata e conseguente alla violazione, anche tentata, del Modello adottato dal Consorzio.



Il Consorzio e l'Organismo di Vigilanza favoriscono il sistema delle segnalazioni cui associano un ruolo importante nell'ambito dell'efficace attuazione del Modello adottato.

Per tale ragione, il Consorzio e l'Organismo di Vigilanza assicurano il segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione e/o, fatti comunque salvi i diritti dei terzi accusati in mala fede.

7.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari e del vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse.

All'Organismo di Vigilanza sono assegnate due tipologie di reporting:

- su base continuativa, direttamente nei confronti del Presidente e del Direttore;
- su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Società di Revisione.

Con particolare riferimento a quest'ultima tipologia, *semestralmente* l'Organismo di Vigilanza predispone un rapporto scritto per gli organi societari sull'attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale necessità di adeguamento del modello o delle procedure, ecc.) e, *annualmente* un piano di attività previste per l'anno successivo.

Tale reporting periodico avrà ad oggetto in particolare:

- l'attività svolta dall'Organismo;
- le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni al Consorzio, sia in termini di efficacia del Modello.

A prescindere e in aggiunta a quanto previsto sopra in merito agli obblighi di comunicazione periodica, l'Organismo di Vigilanza deve comunque porre in essere flussi informativi *ad hoc* in presenza di fatti, circostanze od eventi che rendano necessaria o comunque opportuna l'informativa.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza riferisce senza ritardo al Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

- commissione da parte dei destinatari del Modello (dipendenti, collaboratori, vertici aziendali, amministratori, membri degli organi sociali) di fatti rilevanti ai fini del d.lgs. 231, anche in forma di tentativo;



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

- qualsiasi violazione/inosservanza del Modello e/o del Codice Etico ritenuta rilevante e da chiunque perpetrata, di cui l'Organismo sia venuto a conoscenza per segnalazione o in seguito ad accertamento autonomo;
- rilevate carenze organizzative, procedurali e/o funzionali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione dei reati presupposto di cui agli artt. 24 ss. del decreto;
- mutamenti del quadro normativo che rendono necessario un aggiornamento del Modello;
- mancata collaborazione all'attività di controllo, monitoraggio e accertamento svolta dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle sue funzioni (ad esempio: rifiuto di fornire all'Organismo documentazione o dati richiesti o qualsiasi forma di ostruzionismo alla sua attività);
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'Amministratore Unico.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione circa eventuali violazioni del Modello poste in essere dai membri del Collegio Sindacale, nonché al Collegio Sindacale su eventuali violazioni del Modello poste in essere dal CdA, affinché gli organi destinatari della segnalazione adottino i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall'Organismo stesso.

L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo deve, inoltre, coordinarsi con le strutture tecniche competenti presenti all'interno del Consorzio per i diversi profili specifici.



8. SISTEMA DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Consorzio Agrario di Siena, in linea con quanto previsto dal D. Lgs 231/01, provvede a diffondere ed illustrare a tutto il personale il modello d'organizzazione, gestione e controllo adottato in applicazione del citato decreto mediante adeguate comunicazioni adottate dalla Direzione e divulgate a cura della Segreteria Affari Generali.

Le attività di comunicazione e formazione interna sono gestite dalla Direzione tramite la Segreteria Affari generali coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza ed articolato come segue.

Per ciò che concerne la comunicazione, le azioni previste sono:

- inserimento nel Modello di ulteriori informazioni ad esso collegate (glossario, modalità di segnalazione delle violazioni, etc.);
- Circolare informativa a firma del Direttore-Presidente a tutto il personale, sui contenuti del Decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno del Consorzio;
- Convocazione di riunioni con soggetti afferenti le aree aziendali sensibili per la discussione e la condivisione degli aggiornamenti normativi e di quelli che hanno interessato il Modello del Consorzio;
- Conservazione presso la Direzione Generale di una copia cartacea del Modello consultabile dal personale;
- Distribuzione di una copia del Codice Etico a tutti i nuovi assunti al momento dell'inserimento in azienda.

La formazione sul D. Lgs. n. 231, in linea con gli interventi formativi posti in essere dal Consorzio che prevedono azioni diversificate a seconda del target in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse, sarà articolata in moduli di approfondimento mirati per ciascuna area ritenuta a rischio. La popolazione e l'agenda di tali momenti formativi sarà di volta in volta proposta dall'Organismo di Vigilanza e convocata dalla Direzione. In particolare dette iniziative formative saranno finalizzate ad analizzare e approfondire le modalità operative connesse all'esercizio delle singole aree di attività ritenute a rischio (illustrazione dei flow-chart; delle procedure operative, dei controlli) con modalità di formazione anche di tipo interattivo. Spetta in particolare alla Segreteria Affari Generali il compito di assicurare una completa e mirata informazione e formazione provvedendo alla individuazione - all'interno di ogni area ritenuta a rischio ai sensi del D.Lgs. 231/01 - di un Referente che,



conoscendo le effettive esigenze e criticità dell'area di appartenenza, sia in grado di supportare la struttura della Direzione nella progettazione di dettaglio dei moduli di approfondimento sopra descritti (individuazione dei partecipanti, definizione dei contenuti, predisposizione del materiale didattico, ecc.), e svolgere il ruolo di docente, laddove, quando così previsto, lo stesso non venga svolto direttamente dal Responsabile dell'area a rischio.

È prevista la formalizzazione della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del D.Lgs. 231/01 attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento nella banca dati dei nominativi dei presenti.

Specifici approfondimenti sul tema sono inoltre inseriti nei corsi tenuti ai neo-assunti.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 Istituzione, composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 231/01, è istituito uno specifico organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di vigilare continuamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, proponendo al Consiglio di Amministrazione modifiche, adeguamenti e/o integrazioni in tutti i casi in cui ciò si renda necessario.

L'Organismo di Vigilanza è costituito in forma collegiale. In particolare, esso è formato da due membri che devono essere scelti tra persone che non intrattengono alcun rapporto di lavoro, né rivestono ruoli apicali (gestione, amministrazione, direzione, etc.) all'interno del Consorzio;

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con provvedimento motivato che dia atto della sussistenza dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza.

A tal fine i due candidati sono tenuti ad inviare il loro *curriculum vitae* accompagnato da una dichiarazione nella quale attestano di possedere i requisiti sopra descritti. In particolare, i componenti esterni dell'OdV vengono scelti tra soggetti esperti e qualificati (in possesso di adeguato titolo di studio e preferibilmente di laurea) che dimostrino di aver acquisito competenze di elevato livello in uno dei seguenti ambiti:

- servizi accreditati di controllo, verifica e certificazione per la Qualità, Salute e Sicurezza sul lavoro;



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

- ambito giuridico-penale (preferibilmente Avvocati iscritti all'Albo o quanto meno laureati in giurisprudenza con esperienza in materia di responsabilità da reato degli enti);
- ambito finanziario-contabile e fiscale;
- ambito economico, aziendalistico e di auditing.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'OdV previa valutazione delle informazioni, della eventuale documentazione e di ogni altro elemento utile fornito dagli interessati. I soggetti nominati devono possedere i requisiti sopra indicati.

All'atto dell'accettazione dell'incarico i membri dell'OdV, previa dichiarazione di presa visione del Modello e di formale adesione al Codice Etico, si impegnano a svolgere le funzioni loro attribuite con trasparenza, professionalità ed onore, garantendo la necessaria continuità di azione, ed a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi avvenimento o circostanza suscettibili di incidere sul mantenimento dei requisiti sopra citati.

Il Consiglio di Amministrazione della Società verifica con cadenza periodica, almeno una volta l'anno, il permanere dei requisiti soggettivi in capo ai componenti dell'OdV e all'Organismo di Vigilanza nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente dell'OdV, scegliendolo tra i membri non appartenenti al personale del Consorzio. L'OdV nel proprio Regolamento può delegare al Presidente specifiche funzioni.

9.2 I requisiti ed il budget dello ODV

Secondo tali criteri l'Organismo di Vigilanza del Consorzio viene individuato sulla base dei requisiti previsti dalla legge, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dalla giurisprudenza intervenuta sul punto.

In particolare:

Autonomia: la posizione dell'OdV nell'ambito del Consorzio deve garantire la piena autonomia dell'iniziativa di controllo e decisionale da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'OdV risorse finanziarie adeguate per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti attribuiti all'Organismo stesso, come di seguito meglio specificato.



Il budget dell'Organismo di Vigilanza è definito in sede di nomina dell'Organismo medesimo. L'Organismo di Vigilanza, in occasione della prima riunione, dovrà valutare l'adeguatezza del budget.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa autonomamente impegnare risorse extra budget, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi l'Organismo informa, in via preventiva, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Indipendenza: tale requisito si riferisce, in particolare, all'indipendenza di giudizio dell'Organismo di Vigilanza rispetto ai soggetti dallo stesso controllati.

L'Organismo di Vigilanza deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi, riferisce al Consiglio di Amministrazione del Consorzio e con questo deve poter dialogare "alla pari", trovandosi in posizione di staff con il CdA.

I componenti dell'OdV non devono rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza.

Professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. E' necessario, pertanto, che l'Organismo di Vigilanza sia composto da soggetti aventi professionalità adeguata in materia di responsabilità amministrativa degli enti. L'Organismo di Vigilanza potrà opportunamente utilizzare le risorse messe a disposizione dal Consorzio per acquisire consulenze o professionalità in relazione a specifiche esigenze. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, verifica la sussistenza dei requisiti sopra richiamati basandosi non solo sui *curricula*, ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati e seleziona esclusivamente profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. L'OdV rimane in carica per 3 anni dalla nomina consiliare ed è rieleggibile.

Onorabilità: questo requisito è determinato in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione di seguito indicate.

9.3 Decadenza e ineleggibilità dell'Organismo di Vigilanza

Non può essere eletto e se eletto decade immediatamente:



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

- colui il quale sia stato condannato con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. “patteggiamento”) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;

4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;

5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61;

6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

- colui nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall’art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

- colui nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 187- quater del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il componente dell’Organismo di Vigilanza deve autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi:

- in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni;



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

- in una posizione, neppure potenziale, di personale conflitto d'interessi con il Consorzio.

A tal fine, il componente dell'Organismo di Vigilanza non deve:

- ricoprire all'interno del Consorzio incarichi di qualsiasi tipo (fatta eccezione per il componente interno che è il Presidente del Collegio Sindacale);
- essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado, degli Amministratori del Consorzio;
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale conflitto di interessi.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade inoltre dalla carica nel momento in cui, successivamente alla nomina, sia:

- condannato con sentenza ancorché non definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Il componente dell'OdV può essere revocato, per giusta causa, nelle ipotesi di:

- perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità, autonomia ed indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo d'incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa annuale sull'attività svolta al CdA, l'omessa redazione del programma di vigilanza, la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione dallo stesso ricevuta nell'espletamento delle sue funzioni.

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza sopra riportate.



Il componente dell'OdV può recedere dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

Al fine di consentire la continuità di azione dell'OdV, il componente è comunque tenuto a permanere in carica per il periodo necessario al Consorzio di procedere con la nomina del sostituto che dovrà avvenire, in ogni caso ed al massimo, entro i successivi due mesi.

In caso di decadenza o recesso di un componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

9.4 Responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza

Allo scopo di assolvere i propri compiti, all'Organismo di Vigilanza sono state assegnate le seguenti responsabilità:

- effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzia la necessità;
- attivare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di individuare ed implementare un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo;
- verificare, anche sulla base dell'eventuale integrazione delle aree a rischio, la reale efficacia del suddetto modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato D.Lgs. 231/2001, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del modello, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
- garantire la validità nel tempo del suddetto modello promuovendo, anche previa consultazione delle altre strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie affinché il modello sia sempre efficace nella prevenzione dei reati in questione. Tale compito è da intendersi come responsabilità di inoltrare per via diretta proposte di adeguamento alle strutture aziendali competenti o, in casi di particolare rilevanza e urgenza, al Vertice aziendale e di verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte;



- definire, in attuazione del modello, un efficace flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato nonché stabilire adeguate modalità di comunicazione, al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del modello e delle procedure;
- attuare, in conformità al modello, un efficace flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di riferire agli organi sociali competenti;
- promuovere presso la competente struttura aziendale il processo connesso all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste in caso di violazione del modello e verificarne l'attuazione;
- effettuare verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente al modello di organizzazione, gestione e controllo adottato, anche coordinando a tali fini le competenti strutture aziendali;
- promuovere presso la competente struttura aziendale un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e verificarne l'attuazione;
- predisporre la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari ai fini dell'attuazione del modello.

Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti sopra descritti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

9.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un *data base* informatico o cartaceo per un periodo di tre anni. L'accesso al *data base* è consentito ai componenti dell'Organismo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

Affinché il modello sia effettivamente operante è necessario adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni della normativa contenuta nel modello. Data la gravità delle conseguenze per il Consorzio in caso di comportamenti illeciti dei dipendenti, qualsiasi inosservanza del modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, è da considerarsi lesiva del rapporto di



fiducia instaurato con il dipendente. Le suddette violazioni saranno pertanto assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale giudizio penale.

Le regole e le misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della contrattazione collettiva in tema di sanzioni disciplinari; esse trovano applicazione in via autonoma a prescindere dall'avvio e/o dall'esito di eventuali altri procedimenti, ivi incluso quello instaurato a seguito della realizzazione del reato presupposto ai sensi del d.lgs. 231.

L'individuazione, la scelta e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari deve sempre avvenire tenendo conto del CCNL del settore di riferimento e nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché alla luce dei tradizionali criteri della proporzionalità, adeguatezza, gradualità ed efficacia dissuasiva.

I principi che presiedono all'adozione del sistema disciplinare, nonché i criteri di commisurazione delle sanzioni irrogabili, sono descritti nell'Allegato 3 ("Sistema disciplinare") al presente Modello, al quale si rinvia.

10.1 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

Il presente modello sarà portato a conoscenza dei dipendenti non dirigenti del Consorzio mediante affissione e mediante specifici interventi di comunicazione. I comportamenti tenuti dai suddetti lavoratori dipendenti in violazione delle procedure e delle regole comportamentali indicate nel modello costituiscono illeciti disciplinari. Pertanto ai dipendenti che violano il modello sono irrogabili le sanzioni previste dalle norme disciplinari contenute nel CCNL vigente, nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

Le suddette sanzioni saranno applicate nel rispetto dell'art. 7, L. 20 maggio 1970 n. 300, e conformemente a quanto previsto nel CCNL e nelle procedure aziendali.

Le disposizioni sul procedimento disciplinare e sulle sanzioni irrogabili sono contenute nell'allegato 3 ("Sistema disciplinare") al presente Modello.

10.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il presente modello è portato a conoscenza dei dirigenti del Consorzio mediante specifici interventi di comunicazione. In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure interne previste dal modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, nei confronti dei responsabili saranno applicabili le sanzioni previste nell'Allegato 3 ("Sistema disciplinare") a seguito del procedimento di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione ivi dettagliatamente descritto.



Le suddette sanzioni saranno applicate conformemente a quanto previsto dall'art. 7, l. 20 maggio 1970 n. 300.

10.3 Sanzioni nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

In caso di violazione del modello da parte degli amministratori o dei sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, affinché ciascun consigliere o sindaco, singolarmente, ovvero ciascun organo, nel suo complesso, a seconda delle rispettive competenze, provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta convocazione del consiglio di amministrazione, richiesta convocazione assemblee con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ecc.).

11 LE MODIFICHE DEL MODELLO

Il presente documento deve essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività del Consorzio.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, il CdA può delegare un proprio componente a compiere i predetti aggiornamenti. In ogni caso, tali variazioni formali dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella prima riunione utile.

L'Organismo di Vigilanza segnala, in forma scritta o tramite incontro periodico, al Consiglio di Amministrazione eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Direzioni/funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente



informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

12. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI E TUTELA DEL SEGNALANTE *EX LEGE* 30 NOVEMBRE 2017, n. 179

Al fine di dare attuazione all'art. 6, comma 2 *bis*, del d.lgs. 231/2001, così come introdotto dall'articolo 2, della legge 30 novembre 2017, n. 179, il Consorzio Agrario di Siena istituisce, mediante apposito regolamento, uno o più canali di segnalazione che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere *a* e *b*, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Viene altresì istituito almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le modalità di segnalazione così istituite dovranno essere comunicate a tutto il personale del Consorzio Agrario sia mediante comunicazione telematica individuale (*e-mail*), sia mediante affissione nei locali dell'azienda di apposito avviso in forma cartacea.

E' assolutamente vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (art. 6, comma 2 *bis*, lett. *c*, d.lgs. 231/2001). La violazione di tale divieto costituisce illecito disciplinare sanzionato ai sensi del § 10 della presente Parte Generale. Integra altresì gli estremi dell'illecito disciplinare sanzionato ai sensi del § 10 della presente Parte Generale la condotta di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Il regolamento di cui al presente paragrafo deve necessariamente individuare in modo specifico:

- i soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni;
- i contenuti e le modalità di tali segnalazioni;
- le funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema di segnalazione e di tutela del segnalante;



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

- le forme di tutela riservate alla protezione dell'identità dei soggetti segnalanti e le relative sanzioni previste nei confronti di chi viola tali misure;
- le modalità di conservazione e di aggiornamento del documento.

Il regolamento dovrà essere pubblicato e portato a conoscenza del personale del Consorzio Agrario con gli strumenti di diffusione, le modalità divulgative e le garanzie di trasparenza di cui al precedente § 8.